

**STATUTO DELLA SOCIETÀ  
“TAITILE INGEGNO MULTIFORME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA”**

**Art. 1 - denominazione**

È costituita una società cooperativa sociale denominata: **"TAITILE INGEGNO MULTIFORME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**.

La società è Ente del Terzo Settore, nonché Impresa Sociale, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 2 - sede**

La Cooperativa ha sede in Tolfa (RM).

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

**Art. 3 - durata**

La Società ha durata indeterminata e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

**Art. 4 - scopi ed oggetto**

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai soci cooperatori che a terzi beni e servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci cooperatori, utenti e fruitori dei servizi sociali, finalità generali di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, educazione, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo

mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-*septies* disp. att. c.c.).

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- la gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed in particolare la gestione, l'organizzazione, la conservazione di musei, mostre, rassegne culturali, biblioteche e archivi per la promozione e la divulgazione del patrimonio culturale con finalità educativa e lo svolgimento di attività ad essa strumentali e/o complementari. A titolo esemplificativo: visite guidate, catalogazione, schedatura e conservazione del materiale contenuto (opere d'arte, manoscritti, fotografie e materiale di vario genere), gestione servizi di biglietteria/prenotazione anche on-line, ideazione, progettazione e gestione di spazi e servizi culturali, progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali, svolgimento di attività culturali in edifici e/o ambienti di interesse artistico e/o socio culturale, ideazione e conduzione di stage formativi e summer school in ambito archeologico e di restauro, conduzione di scavi archeologici e campi archeologici didattici per studenti, progettazione e realizzazione di percorsi didattici e di formazione per le scuole primarie, secondarie e di livello universitario, Istituzione e gestione di servizio civile, campi scuola, campus estivi, ludoteche, parchi di archeologia sperimentale, fattorie didattiche, centri linguistici, aree gioco tematiche, parchi avventura, realizzazione attività didattiche, visite guidate, laboratori e sistemi di audio/video guida;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio—sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Essa potrà compiere in relazione all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, nei limiti delle leggi speciali in materia, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale di cui sopra e mai nei confronti del pubblico.

La società potrà, soltanto in relazione all'oggetto sociale di cui sopra prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi e senza alcun limite parimenti aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e tutte le altre operazioni bancarie comunque sempre connesse all'oggetto sociale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti

mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società può operare anche con terzi, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia.

### **Art. 5 - mutualità prevalente**

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c., è previsto:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO II: SOCI**

### **Art. 6 - requisiti dei soci**

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;
- b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
- c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ad essi si applica l'art. 2 della legge 381/1991;
- d) ove sia rispettato il numero minimo di soci persone fisiche previsto dalla legge, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

### **Art. 7 - ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. Si applica l'art. 2528 c.c.

### **Art. 8 - adempimenti dei nuovi soci**

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Potrà essere prevista una somma a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

### **Art. 9 - obblighi dei soci**

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

### **Art. 10 - perdita delle qualità di socio - recesso**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Si applica l'art. 2532 c.c.

### **Art. 11 - esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei

confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale grave inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, o altro mezzo che assicuri la ricevuta di consegna, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che ne assicuri la ricevuta di consegna. Si applica l'art. 2533 c.c.

#### **Art. 12 - decesso**

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

#### **Art. 13 - rimborso delle quote**

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione avrà luogo entro centottanta giorni dall'approvazione del predetto bilancio. Si applica l'art. 2535 c.c. La liquidazione non comprende l'eventuale sovrapprezzo versato.

### **TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 14 - patrimonio**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 15 - cessione delle quote**

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2530 c.c.

### **Art. 16 - esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **Art. 17 - bilancio annuale**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, nel rispetto dei principi di legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/1973, dell'art. 3, comma 2, L. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;
- d) un dividendo ai soci, nei limiti fissati dall'art. 2514 c.c.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

- 1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);
- 2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

L'assemblea provvede, ove tenuta per legge, al deposito e pubblicazione del bilancio sociale di cui alla disciplina in tema di impresa sociale.

### **Art. 18 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento, mediante ripartizione diretta ai soci.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici.

## **TITOLO IV. ORGANI SOCIALI**

### **Art. 19 - organi sociali**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

### **A) ASSEMBLEA**

#### **Art. 20 - forme, tempi e luoghi di convocazione**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del

presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c., potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento o messaggio di posta elettronica, al domicilio o indirizzo comunicato alla società, e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, si oppone alla trattazione dell'argomento.

A tal fine l'amministratore o i componenti l'organo di controllo se nominato, non presenti all'Assemblea, dovranno rilasciare prima della riunione apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 21 - assemblea ordinaria**

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- approvare il bilancio;
- nominare gli amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione, il vicepresidente del C.d.A., i sindaci, il presidente del collegio sindacale, il Revisore unico e determinarne il compenso;
- deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### **Art. 22 - assemblea straordinaria**

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- sull'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

### **Art. 23 - svolgimento dell'assemblea**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo cinque soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Ai soci persone giuridiche spetta un voto per ogni ventimila Euro di capitale sottoscritto con un massimo di cinque voti.

### **Art. 24 - validità delle deliberazioni**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti di tutti i soci; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune potrà provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione.

## **B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 25 - composizione**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Gli amministratori devono essere soci e possono essere rieletti. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.



### **Art. 26 - durata in carica**

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi sociali, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Agli Amministratori l'Assemblea può riconoscere un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

### **Art. 27 - convocazione - deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta coi mezzi che diano prova di ricezione compresa raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 28 poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/1992 e dal d. lgs. 112/2017;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- i) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2544 c.c.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

#### **Art. 29 - rinuncia, sostituzione**

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, compete a quelli rimasti in carica proporre d'urgenza ai soci l'adozione della nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, non si provveda in tal senso la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

#### **Art. 30 - presidente, poteri di rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

### **C) COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 31 - composizione, durata, compiti**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società potrà nominare un organo di controllo composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori legali), designati con decisione dei soci che provvedono altresì alla nomina del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. La società, viceversa, dovrà nominare l'organo di controllo nei casi in cui sia obbligatorio per legge. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio in relazione al quale sono stati nominati.

In alternativa, l'organo di controllo, con decisione dei soci, può essere costituito da un solo membro effettivo, obbligatoriamente iscritto presso il Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita altresì la revisione legale dei conti, nonché le altre funzioni ad esso demandate dalla legge.

Ad esso si applicano le norme di legge in materia.

L'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, riferisce sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 32 - regolamento interno**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal precedente art. 28. Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni

disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

### **Art. 33 - scioglimento della Società**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, in tal caso, nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

### **Art. 34 - Leggi applicabili e disposizioni finali**

Alla presente cooperativa si applicano le norme della legge 381/1991 in tema di cooperativa sociale, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera nonché le norme in tema di impresa sociale di cui al d. lgs. 112/2017 in quanto compatibili.

Per tutto quanto non espressamente regolato nell'atto costitutivo e nel presente statuto alla cooperativa si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative e, per quanto non previsto, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.